



CAPITANERIA DI PORTO ANCONA

Il sottoscritto Contrammiraglio (CP) Francesco Saverio FERRARA, Capo del Compartimento Marittimo di Ancona,

- VISTO:** l'art. 39 del D. Lgs.vo n°171/2005, recante norme inerenti il Codice della nautica da diporto;
- VISTO:** il D.M. n°146/2008 recante il Regolamento di attuazione del predetto Codice, ed in particolare gli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 relativi alla disciplina delle patenti nautiche;
- VISTO:** il D.M. 4 ottobre 2013 (pubblicato nella G.U. n. 271 del 19.11.2013) recante la disciplina dei nuovi programmi e delle modalità di svolgimento, con la metodica a quiz, degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, la cui entrata in vigore, a norma dell'art. 11, risulta rimandata all'approvazione del database in tal senso previsto dal correlato art. 9 del medesimo Decreto Ministeriale;
- VISTI:** gli artt. 9, comma 5, 15 e 16, nonché gli Allegati "D", "E" ed "F" del D.P.R. n°431/97, recante il "Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche", a cui ad oggi si fa compiutamente riferimento ai fini della composizione delle commissioni esaminatrici e dello svolgimento dell'esame;
- VISTI:** il Dispaccio n. 310091 in data 21.12.1999 e la Circolare n. 261299 in data 04.03.1998 con cui l'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – D.G. Naviglio ha fornito direttive applicative inerenti rispettivamente gli esami a quiz e la prova di carteggio;
- CONSIDERATO:** che l'art. 15, comma 2, del richiamato D.P.R. n°431/1997 prevede, per la prova teorica, la possibilità di poter ricorrere a "questionari d'esame";
- VISTO:** il Dispaccio n°26777 in data 10.03.2015 con cui il Comando Generale ha partecipato il favorevole avviso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in ordine all'adozione della metodologia d'esame a quiz potendo a tal fine far riferimento all'applicativo già in uso alla Capitaneria di porto di Genova per lo svolgimento della prova teorica, ed anticipando in ciò il futuro criterio di esame presupposto dal richiamato Decreto 4 ottobre 2013;
- VISTO:** l'ulteriore Dispaccio n°1326/8.7.6 in data 20.01.2016 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di uniformare sul territorio nazionale le procedure per il conseguimento delle patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro le dodici miglia dalla costa, ha ritenuto opportuno estendere anche agli Uffici Motorizzazione Civile ed alle relative sezioni, i questionari d'esame ed il pertinente *software* già utilizzati dalla Capitaneria di porto di Genova, giungendo ad adottare in tal senso analoga ed omogenea metodica a quiz;
- VISTO:** il proprio Ordine del Giorno n. 202 in data 15.02.2016 disciplinante il procedimento di composizione/costituzione delle Commissioni d'esame di cui all'art. 29 del citato D.M. n°146/2008;
- TENUTO CONTO:** della consistenza media annua del numero di domande di ammissione all'esame per il conseguimento della patente nautica che comporta lo svolgimento, anche fuori sede, di numerose sessioni d'esame al fine di corrispondere all'utenza nei tempi amministrativi all'uopo previsti;
- CONSIDERATO:** che l'adottanda nuova metodica di accertamento consente, in effetti, anche di snellire/ridurre indirettamente i tempi di svolgimento delle prove d'esame, elevando, nello specifico, l'efficacia dell'azione amministrativa, mantenendone immutati i sottesi criteri di oggettività, virtuosa casualità ed efficienza;
- RITENUTO:** quindi opportuno, nelle more della definitiva attuazione del più volte citato D.M. 04.10.2013 e conformemente sia ai sottesi criteri presupposti da detta norma che ai

principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, adottare, con la presente determina, la metodica a quiz per le sedute d'esame svolte dalla scrivente a norma dell'art. 28 del D.M. n° 146/08 e valide ai fini del conseguimento delle patenti nautiche di categoria "A" e "C" (entro le dodici miglia e senza alcun limite di distanza dalla costa), dettando in tal senso disposizioni integrative della correlata normativa di riferimento, tali da disciplinare proficuamente le modalità di svolgimento degli esami stessi, inclusi quelli validi ai fini del conseguimento della patente nautica di categoria "B" (per nave da diporto), e ciò anche allo scopo di ridurre i tempi di svolgimento delle relative prove d'esame nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, senza in tal senso ledere l'efficace valutazione del grado di conoscenza posseduto da ciascun candidato e correlato ai vigenti programmi ministeriali;

D E T E R M I N A

Art. 1 - Sedute di esame.

1. L'esame per il conseguimento delle patenti nautiche è pubblico e consiste in una prova teorica ed in una prova pratica. Le sedute ordinarie delle sessioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche sono svolte, di massima ed in via prioritaria, nei giorni del martedì e del giovedì. Eventuali ulteriori sessioni verranno di volta in volta valutate all'esigenza, ove ritenuto necessario.
2. Le sessioni d'esame hanno inizio alle ore 08.30 e sono svolte presso la sede di questa Capitaneria di porto, sita in via Banchina Nazario Sauro, 18 ovvero presso altra sede nei casi a tal fine previsti dall'art. 44 del D.M. n°146/2008 citato in premessa e con le modalità ivi dettagliate.
3. Il candidato, munito di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, è tenuto a presentarsi all'esame nella sede ed entro l'orario a tal fine comunicatogli.
4. Per ciascuna sessione d'esame, il competente Ufficio di questa Capitaneria di porto predispone apposito verbale, rubricato da un numero progressivo di riferimento, inserendovi l'elenco dei candidati convocati, i numeri di protocollo delle relative istanze, la tipologia di patente rispettivamente richiesta e, nel caso di patenti nautiche di categoria "C", le eventuali esplicite indicazioni di cui al punto B.4 dell'Allegato II del D.M. n°146/2008. Il verbale d'esame è aperto dall'appello nominale dei candidati, cui segue l'identificazione di quelli presenti e la verbalizzazione di quelli assenti. L'esito delle singole prove è ivi annotato dal segretario, il quale ha cura di riportarvi anche i dati identificativi ed il proprietario/utilizzatore dell'unità impiegata per la prova pratica. Il medesimo verbale, a seconda dei casi, è firmato dall'esaminatore unico e dall'esperto velista, qualora previsto, oppure dai membri della Commissione d'esame, nonché dal segretario.
5. Ad apertura della sessione d'esame, previa illustrazione, a seconda dei casi, dei contenuti di cui alle "avvertenze generali" riportati nel documento in Allegato "1", si procede a dare formale esecuzione alla prova teorica, dando luogo, secondo le necessità, alla contestuale stampa dei Questionari d'esame. Al fine di non interferire sullo svolgimento della prova teorica, la Commissione (ovvero l'esaminatore unico) garantisce il massimo silenzio in aula esami, allontanando in caso chi non si attenga a tale disposizione. A conclusione della prova teorica, la Commissione (ovvero l'esaminatore unico), eseguito il controllo degli elaborati, invita ciascun candidato per comunicargli il relativo esito, fornendogli ogni opportuna spiegazione sugli errori eventualmente commessi.
6. Durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame. In particolare, si prevede che la prova pratica d'esame:
 - inizia nel momento in cui il soggetto responsabile della condotta dell'unità impiegata per la prova, mantenendo le funzioni di comando della medesima, lascia al candidato l'esecuzione

delle manovre di volta in volta richieste se del caso anche dall'esperto velista per la prova di vela;

- termina con la dichiarazione pubblica dell'esito della prova.

Art. 2 - Patenti di categoria "A" e "C" entro le dodici miglia dalla costa.

1. Fermo quanto detto, in via generale, nel precedente art. 1, le prove d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta di unità da diporto per la navigazione entro dodici miglia dalla costa sono svolte, per un'uniforme formulazione del giudizio, secondo i seguenti criteri:

a) una PROVA "TEORICA", sostenuta dinanzi ad un esaminatore unico. La prova è superata se il candidato, nei termini e con le modalità di dettaglio di seguito meglio indicati ai punti a.1) e a.2), attesta di possedere il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche presupposto dal vigente programma ministeriale. Il candidato che non supera la suddetta prova è giudicato non idoneo ed è escluso dalle fasi successive d'esame. Nel corso della prova in questione, il candidato deve:

a.1) risolvere, in un tempo massimo di trenta minuti, il "Questionario Base", somministratogli tramite schede di esame, ed articolato su venti domande. Ciascuna domanda presenta tre alternative di possibili risposte delle quali una sola è esatta. Per il proficuo superamento del suddetto questionario d'esame è ammesso un numero massimo di tre errori; in tal caso, il candidato, fermo il superamento del colloquio di cui al successivo punto a.2) del presente articolo, può accedere alla successiva prova pratica, mentre con il quarto errore il candidato è giudicato "non idoneo" ed è escluso dall'esame. La risposta ritenuta esatta è indicata dal candidato medesimo apponendo chiaramente una "X" nell'apposito spazio. Non sono ammesse risposte multiple o correzioni da parte del candidato, pertanto la risposta non data o modificata è computata come risposta errata. A fianco della risposta data o di quella non data, a seconda che sia corretta o errata, l'esaminatore vi appone rispettivamente un "SI" ovvero un "NO" o comunque vi riporta un segno di spunta che ne attesti inequivocabilmente l'esito.

a.2) dimostrare, con un colloquio orale da svolgersi in un arco di tempo massimo di quindici minuti, anche con l'ausilio di strumenti nautici e didattici, di saper leggere le coordinate geografiche di un punto sulla carta nautica, nonché di conoscere gli elementi essenziali di navigazione stimata, il sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore, il calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante;

b) il candidato che supera la prova teorica nei termini descritti nel precedente punto a), è ammesso alla PROVA "PRATICA" – la quale può essere effettuata in mare ovvero in laghi o in specchi acquei navigabili adeguati allo svolgimento in sicurezza delle manovre previste dai programmi d'esame e sui quali sia autorizzata la navigazione ai fini dello svolgimento di attività di esame per il conseguimento delle patenti nautiche (come da specifica documentazione a tal fine comprovante prodotta dal candidato ovvero dalla scuola nautica o dall'ente/associazione nautica di cui all'art. 43 del D.M. n°146/2008). La prova pratica può a sua volta articolarsi come segue:

b.1) SOLO MOTORE:

b.1.1) l'unità da diporto a motore, da utilizzare per la prova, riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.P.R. n°431/1997 richiamato in premessa e conforme alle ulteriori vigenti normative comunque applicabili, deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in

materia di uso (se del caso anche commerciale) delle unità da diporto. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, l'esaminatore accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l'esame pratico. Il candidato, se persona diversa dal legittimo titolare dell'unità da diporto ad uso non commerciale, si presume autorizzato dal titolare medesimo allorché detto candidato dichiara, all'atto della prova pratica, la disponibilità a sostenerla sull'unità in parola;

b.1.2) durante la prova il candidato, in via prioritaria, deve dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza d'azione e capacità, le manovre reputate necessarie e di volta in volta indicategli, e tra queste l'ormeggio e il disormeggio dell'unità, il recupero di uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi antincendio e di salvataggio; durante la prova pratica, può essere richiesto al candidato di rispondere ad ogni ulteriore domanda che si ritenesse eventualmente opportuno porre ai fini dell'esauritiva valutazione dell'esame in conformità al programma ministeriale vigente;

b.2) VELA/MOTORE:

b.2.1) l'unità da diporto a vela con motore ausiliario, da utilizzare per la prova, riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.P.R. n°431/1997 richiamato in premessa e conforme alle ulteriori vigenti normative comunque applicabili, deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in materia di uso (se del caso anche commerciale) delle unità da diporto. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, l'esaminatore accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l'esame pratico. Il candidato, se persona diversa dal legittimo titolare dell'unità da diporto ad uso non commerciale, si presume autorizzato dal titolare medesimo allorché detto candidato dichiara, all'atto della prova pratica, la disponibilità a sostenerla sull'unità in parola;

b.2.2) oltre a quanto previsto al punto b.1.2) del precedente paragrafo b.1) di questo articolo, il candidato deve dimostrare di conoscere la teoria della vela, nonché le attrezzature e le manovre delle imbarcazioni a vela. Durante la prova pratica può essergli richiesto di eseguire i principali nodi marini d'uso comune, nonché di rispondere ad ogni ulteriore domanda che si ritenesse opportuno porre ai fini dell'esauritiva valutazione dell'esame in conformità al vigente programma ministeriale.

2. Il candidato è giudicato "idoneo" se supera entrambe le prove (teorica e pratica) a lui spettanti.
3. Il candidato in possesso dell'abilitazione, limitata alle sole unità a motore, per il comando e la condotta di imbarcazioni da diporto entro le dodici miglia dalla costa, deve superare la sola prova di vela per conseguire l'integrazione dell'abilitazione a vela entro le dodici miglia dalla costa.

Art. 3 - Patenti di categoria "A" e "C" senza alcun limite dalla costa.

1. Fermo quanto detto, in via generale, nel precedente art. 1, le prove d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unità da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa sono svolte, per un'uniforme formulazione del giudizio, secondo i seguenti criteri:

- a) una PROVA "TEORICA", sostenuta dinanzi alla Commissione composta dal presidente e dal membro. La prova è superata se il candidato, nei termini e con le modalità di dettaglio

di seguito meglio indicati ai punti a.1) e a.2), attesta di possedere il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche presupposto dal vigente programma ministeriale. Il candidato che non supera la suddetta prova è giudicato "non idoneo" ed è escluso dalle fasi successive d'esame. Nel corso della prova in questione, il candidato, anche con ricorso agli opportuni strumenti nautici e didattici, deve:

a.1.) risolvere un Questionario somministratogli tramite schede di esame ove ciascuna domanda presenta tre alternative di possibili risposte delle quali una sola è esatta. La risposta ritenuta esatta è indicata dal candidato medesimo apponendo chiaramente una "X" nell'apposito spazio. Non sono ammesse risposte multiple o correzioni da parte del candidato, pertanto la risposta non data o modificata è computata come risposta errata. A fianco della risposta data o di quella non data, a seconda che sia corretta o errata, l'esaminatore vi appone rispettivamente un "SI" ovvero un "NO" o comunque vi riporta un segno di spunta che ne attesti inequivocabilmente l'esito. A seconda dei casi, il suddetto Questionario è a sua volta strutturato come segue:

a.1.1) nel caso di candidato già titolare di abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto entro le dodici miglia dalla costa, l'esame integrativo teorico consiste nella risoluzione, in un tempo massimo di venti minuti, del "Questionario Integrazione", articolato su tredici domande vertenti sulle materie non comprese nel programma di esame previsto per l'abilitazione posseduta. Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo di due errori, mentre con il terzo errore il candidato è giudicato "non idoneo";

a.1.2) nel caso di candidato non titolare di abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto entro le dodici miglia dalla costa, l'esame teorico consiste nella risoluzione, in un tempo massimo di cinquanta minuti, del "Questionario Base", di cui all'art. 2, comma 1, punto a.2), e del "Questionario Integrazione", di cui al precedente punto, somministratigli congiuntamente in un'unica soluzione, per un totale di trentatré domande complessive. Per il superamento della prova è ammesso sul "Questionario Base" un numero massimo di tre errori e sul "Questionario Integrazione" un numero massimo di due errori. Con il quarto errore commesso nel "Questionario Base" oppure con il terzo errore commesso nel "Questionario Integrazione", il candidato è giudicato "non idoneo";

a.2) sviluppare e risolvere, nel tempo massimo di sessanta minuti, un esercizio di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera. La prova è superata se sono correttamente eseguiti e risolti tutti gli esercizi presupposti dal carteggio in questione;

b) il candidato che supera la prova teorica è ammesso alla PROVA "PRATICA", la quale è effettuata in mare e può a sua volta articolarsi come segue:

b.1) SOLO MOTORE:

b.1.1) l'unità da diporto a motore, da utilizzare per la prova, riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.P.R. n°431/1997 richiamato in premessa e conforme alle ulteriori vigenti normative comunque applicabili, nonché iscritta nei pubblici registri ed appartenente alla categoria per la quale si richiede l'abilitazione, deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in materia di uso (se del caso anche commerciale) delle unità da diporto. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l'esame pratico. Il candidato, se persona diversa dal legittimo titolare dell'unità da

diporto ad uso non commerciale, si presume autorizzato dal titolare medesimo allorché detto candidato dichiara, all'atto della prova pratica, la disponibilità a sostenerla sull'unità in parola;

b.1.2) durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando, con prontezza e capacità d'azione, le manovre repute necessarie e di volta in volta indicategli, e tra queste l'ormeggio e il disormeggio dell'unità, il recupero di uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio; durante la prova pratica, può essere richiesto al candidato di rispondere ad ogni ulteriore domanda che si ritenesse eventualmente opportuno porre ai fini dell'esauriva valutazione dell'esame in conformità al programma ministeriale vigente;

b.2) VELA/MOTORE:

b.2.1) l'unità da diporto a vela con motore ausiliario, da utilizzare per la prova, riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.P.R. n°431/1997 richiamato in premessa, e conforme alle ulteriori vigenti normative comunque applicabili, nonché iscritta nei pubblici registri ed appartenente alla categoria per la quale si richiede l'abilitazione, deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in materia di uso (se del caso anche commerciale) delle unità da diporto. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l'esame pratico. Il candidato, se persona diversa dal legittimo titolare dell'unità da diporto ad uso non commerciale, si presume autorizzato dal titolare medesimo allorché detto candidato dichiara alla Commissione d'esame, all'atto della prova pratica, la disponibilità a sostenerla sull'unità in parola;

b.2.2) oltre a quanto previsto al punto b.1.2) del precedente paragrafo b.1) di questo articolo, il candidato deve dimostrare di conoscere la teoria della vela, nonché le attrezzature e le manovre delle imbarcazioni a vela. Durante la prova pratica può essergli richiesto di eseguire i principali nodi marini d'uso comune, nonché di rispondere ad ogni ulteriore domanda che si ritenesse opportuno porre ai fini dell'esauriva valutazione dell'esame in conformità al vigente programma ministeriale.

2. Il candidato è giudicato "idoneo" se ha superato entrambe le prove (teorica e pratica) a lui spettanti.
3. Il candidato in possesso dell'abilitazione, limitata alle sole unità a motore, per il comando e la condotta di imbarcazioni da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa, deve superare la prova di vela per conseguire l'integrazione dell'abilitazione a vela senza alcun limite dalla costa.
4. Il candidato in possesso dell'abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni da diporto entro le dodici miglia dalla costa, per conseguire l'abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni da diporto senza alcun limite, deve superare la prova integrativa teorica sugli argomenti non compresi nel programma d'esame prescritto per l'abilitazione posseduta.

Art. 4 - Patenti di categoria "B" per il comando delle navi da diporto.

1. Fermo quanto detto, in via generale, nel precedente art. 1, le prove d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando delle navi da diporto sono svolte, per un'uniforme formulazione del giudizio, secondo i seguenti criteri:

a) una PROVA "TEORICA", sostenuta dinanzi alla Commissione composta dal presidente e dal membro. La prova è superata se il candidato, nei termini e con le modalità di dettaglio di seguito meglio indicati ai punti a.1) e a.2), attesta di possedere il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinarie presupposto dal vigente programma ministeriale. Il candidato che non supera la suddetta prova è giudicato non idoneo ed è escluso dalle fasi successive d'esame. Nel corso della prova in questione, il candidato, con ricorso agli opportuni strumenti nautici e didattici, deve:

a.1) sviluppare e risolvere, nel tempo massimo di tre ore, un esercizio di carteggio ed uno di calcolo in materia di navigazione astronomica. La prova è superata se sono correttamente eseguiti e risolti tutti gli esercizi propostigli;

a.2) sostenere un colloquio orale da svolgersi in un arco di tempo massimo di trenta minuti. La prova teorica è superata se il candidato dimostra di possedere una matura ed adeguata conoscenza degli argomenti previsti nel programma ministeriale.

b) il candidato che supera la prova teorica è ammesso alla PROVA "PRATICA", la quale è effettuata in mare ed è articolata come segue:

b.1) l'unità utilizzata, nave da diporto ovvero, in caso di indisponibilità, unità avente lunghezza fuori tutto non inferiore a metri venti (come espressamente previsto dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. n°431/1997 richiamato in premessa), deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in materia di uso (se del caso anche commerciale) delle unità da diporto. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l'esame pratico. Il candidato, se persona diversa dal legittimo titolare dell'unità da diporto ad uso non commerciale, si presume autorizzato dal titolare medesimo allorché detto candidato dichiara, all'atto della prova pratica, la disponibilità a sostenerla sull'unità in parola;

b.2) durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper comandare e condurre la nave alle diverse andature, effettuando, con prontezza e capacità d'azione, le manovre reputate necessarie e di volta in volta indicategli, e tra queste anche l'ormeggio, il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi per affrontare il cattivo tempo, l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio. Durante la prova pratica, può essere richiesto al candidato di eseguire i principali nodi marini d'uso comune, nonché di rispondere ad ogni ulteriore domanda che si ritenesse opportuno porre ai fini dell'esauritiva valutazione dell'esame in conformità al vigente programma ministeriale.

2. Il candidato è giudicato "idoneo" se ha superato entrambe le prove (teorica e pratica) a lui spettanti.

Art. 5 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Per lo svolgimento dell'esercizio sugli elementi essenziali di navigazione stimata e costiera e sul sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore ovvero per lo svolgimento dell'esercizio di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera nonché astronomica, il candidato deve presentarsi con l'opportuno materiale a tal fine occorrente.

2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, e degli Allegati "E", paragrafo 7, e "F", paragrafo 6, del citato D.P.R. n°431/1997 ed in conformità a quanto stabilito dalla circolare n. 261299 in data

04.03.1998 richiamata in premessa, a seconda dei casi, il questionario, il tema assegnato ed il compito svolto relativamente all'esercizio di carteggio nautico e di calcolo di navigazione astronomica correlati ai vigenti programmi d'esame per il rilascio delle patenti di categoria "A", "B" e "C", sono acquisiti al fascicolo del candidato.

3. Durante lo svolgimento della prova teorica è ammesso l'uso della calcolatrice; non è permesso l'uso di cellulari, *smartphone*, *tablet* o di altre similari apparecchiature elettroniche/ricetrasmittenti, né è ammessa la consultazione di libri, testi, manuali o pubblicazioni diverse dalle tavole nautiche ovvero da quelle eventualmente consentite dalla Commissione.
4. Le prove teoriche e pratiche sono terminate nel giorno stabilito dal calendario di volta in volta approvato. In caso di sospensione della prova pratica, per sfavorevoli condizioni meteo-marine ovvero per inidoneità dell'unità messa a disposizione dai candidati, nonché nei casi di rinvio dell'esame per motivi e cause di forza maggiore, il competente ufficio Patenti Nautiche e Diporto di questa Capitaneria comunica tempestivamente ai candidati interessati la nuova data d'esame.
5. Ai fini della somministrazione ai candidati dei questionari previsti per il conseguimento della patente nautica abilitante al comando/condotta di imbarcazioni da diporto entro 12 miglia dalla costa ovvero senza alcun limite, un apposito *software* in dotazione a questa Capitaneria di porto seleziona i singoli quesiti dal correlato *database* (pubblicato nella sezione dedicata del sito *web* istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/ancona/calendario-esami>), generando in formato ".pdf" i questionari ed i relativi correttori per il controllo dei test. Ogni questionario, stampato e distribuito a ciascun candidato interessato, è originato secondo un criterio di rigorosa casualità che, nel garantire l'opportuna differenziazione delle singole schede d'esame, consente anche di verificare la preparazione del candidato medesimo, sottoponendogli, in maniera ponderata, tutti gli argomenti previsti dal programma ministeriale vigente per la patente nautica richiesta, e ciò in base alla ripartizione di massima sotto riportata:

ARGOMENTO D'ESAME (descrizione sintetica)	RIPARTIZIONE DEI QUESITI IN BASE AGLI ARGOMENTI D'ESAME	
	ESAME PER PATENTE ENTRO 12 MIGLIA DALLA COSTA ("QUESTIONARIO BASE")	ESAME INTEGRATIVO PER PATENTE SENZA ALCUN LIMITE ("QUESTIONARIO INTEGRAZIONE")
TEORIA DELLA NAVE	2	2
MOTORI ENDOTERMICI	2	//
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE	4	1
COLREG '72 E SEGNALAMENTI MARITTIMI	5	//
METEOROLOGIA	2	5
NAVIGAZIONE	4	4
NORMATIVA DIPORTISTICA	1	1
TOTALE QUESITI	20	13
TEMPO CONCESSO (90 secondi a quesito)	30 minuti	20 minuti
ERRORI TOLLERATI	3	2
INCIDENZA ERRORI TOLLERATI	15%	15,38%

6. Se la Commissione (ovvero l'esaminatore unico) dovesse accertare che nella scheda d'esame vi sia un quesito contenente inesattezze o errori, in autotutela amministrativa, sottopone al candidato una domanda orale, vertente sull'argomento oggetto del quesito suddetto, il cui esito positivo equivale al quesito medesimo con risposta esatta. La Commissione (ovvero l'esaminatore unico) fa esplicita menzione del quesito errato o inesatto in calce alla scheda di esame e vi annota la domanda sostitutiva ed il relativo esito, avendo altresì cura di comunicare

tale circostanza all'ufficio Patenti Nautiche e Diporto per il conseguente avvio delle procedure di aggiornamento del *database*.

7. Il *database* dei quesiti che fanno parte delle prove teoriche è soggetto a revisione periodica secondo le modalità in tal senso individuate dalla Capitaneria di porto di Genova, quale ente originatore degli stessi. La versione del *database* così eventualmente revisionata è adottata nelle successive sessioni d'esame decorsi almeno trenta giorni dall'approvazione.
8. Il presente provvedimento, la cui divulgazione è assicurata anche mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito *web* di questa Capitaneria di porto, entra in vigore in data 1 marzo 2016.

Ancona, 15.02.2016

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Francesco Saverio FERRARA





CAPITANERIA DI PORTO - ANCONA
SEZIONE DI PORTO E PATENTI NAUTICHE

ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA PER UNITA' DA DIPORTO

ATTENZIONE: VOLTARE PAGINA SOLO DOPO L'AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE.

AVVERTENZE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA TEORICA A MEZZO DI QUESTIONARIO

- 1) La prova consiste nella risoluzione di un questionario somministrato tramite schede di esame.
- 2) Riportare a penna il proprio nome, cognome, la propria firma e la data odierna negli appositi spazi su ciascuna pagina della prova d'esame.
- 3) Usare una penna a sfera e marcare chiaramente con una "X" la risposta ritenuta esatta nell'apposito spazio; non sono ammesse risposte multiple o correzioni da parte del candidato, pertanto la risposta non data o modificata è computata come risposta errata.
- 4) Durante lo svolgimento della prova teorica è ammesso l'uso della calcolatrice; non è permesso l'uso di *computer*, di cellulari, *smartphone*, *tablet* o di qualsivoglia altra apparecchiatura/supporto elettronico/informatico, né la consultazione di libri, testi, manuali e di pubblicazioni diverse dalle tavole nautiche.
- 5) **PROVA D'ESAME PER PATENTI NAUTICHE DI CATEGORIA "A" E "C" ENTRO 12 MIGLIA DALLA COSTA.** Al candidato è somministrato, tramite schede d'esame, un "Questionario Base" articolato su **venti** domande; ciascuna domanda presenta tre alternative di possibile risposta delle quali una sola è esatta. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo limite di **trenta** minuti. Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo di **tre** errori; in tal caso il candidato, previa effettuazione di un successivo colloquio orale da svolgersi in un arco di tempo massimo di **quindici** minuti, può accedere alla prova pratica se ulteriormente ritenuto "idoneo". Con il quarto errore il candidato è giudicato "non idoneo" ed è escluso dall'esame.
- 6) **PROVA D'ESAME "INTEGRAZIONE" (PER I TITOLARI DI PATENTE NAUTICA "ENTRO 12 MIGLIA").** Nel caso di candidato già titolare di abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto entro le dodici miglia dalla costa, l'esame integrativo teorico consiste nella risoluzione del "Questionario Integrazione", somministrato tramite schede di esame, articolato su **tre dici** domande vertenti sulle materie non comprese nel programma di esame previsto per l'abilitazione posseduta; ciascuna domanda presenta tre alternative di possibile risposta delle quali una sola è esatta. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo limite di **venti** minuti. Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo di **due** errori; in tal caso il candidato, previa corretta esecuzione anche dell'esercizio di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera, accede alla prova pratica. Con il terzo errore il candidato è giudicato "non idoneo" ed è escluso dall'esame;
- 7) **PROVA D'ESAME PER PATENTI NAUTICHE DI CATEGORIA "A" E "C" SENZA ALCUN LIMITE DALLA COSTA.** Al candidato è somministrato in un'unica soluzione, il "Questionario Base" ed il "Questionario Integrazione" di cui rispettivamente ai precedenti punti 5 e 6, per un totale di **trentatré** domande complessive; ciascuna domanda presenta tre alternative di possibile risposta delle quali una sola è esatta. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di **cinquanta** minuti. Per il superamento della prova è ammesso sul "Questionario Base" un numero massimo di **tre** errori e sul "Questionario Integrazione" un numero massimo di **due** errori; in tal caso il candidato, previa corretta esecuzione anche dell'esercizio di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera, accede alla prova pratica. Con il quarto errore commesso nel "Questionario Base" oppure con il terzo errore commesso nel "Questionario Integrazione", il candidato è giudicato "non idoneo" ed è escluso dall'esame.

SPENGERE IL PROPRIO TELEFONO CELLULARE!